



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 41 del 30/05/2013

IL SINDACO

Vista la legge 26.10.1995, n°447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto l'art.4, comma 1, lettera a), della Legge che demanda alla Regione la definizione dei criteri in base ai quali il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della medesima Legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed identificando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, doveva procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste nell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997;

Vista la Legge Regionale Marche 14 novembre 2001, n° 28, con la quale vengono stabiliti la classificazione del territorio comunale (art. 2), i criteri di classificazione (art. 3) nonché la procedura per l'approvazione della stessa classificazione (art. 4);

Visto l'art. 5, comma 1, della L.R. 28/2001 che demanda ad un atto di Giunta la regolamentazione del rilascio, da parte del Comune, delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o per spettacoli a carattere temporaneo, qualora comportino l'impiego di impianti rumorosi, anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della Legge 447/1995;

Visto l'art.15, comma 3, lettera b), della L.R. 28/2001 che dispone tra i compiti di controllo del Comune quello relativo alla verifica del rispetto della disciplina stabilita dall'art.8, comma 6, della Legge 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

Visto l'art.16, comma 1 e 2, della L.R. 28/2001 che disciplina le autorizzazioni, da parte del Comune anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, qualora comportino l'impiego di impianti rumorosi;

Vista la D.G.R. n° 896, del 24.06.2003, con la quale è stato approvato il documento tecnico "Criteri e linee guida di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 28/2001;

Vista la D.C.C. n°25, del 31.03.2005, con la quale è stato approvato il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Falconara M.ma;

Vista la D.C.C. n° 55 del 10/05/2007 di approvazione del "Regolamento per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi", di seguito abbreviato con R.C.;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Visto che nella Tabella 2 del R.C. viene stabilito che le serate musicali organizzate nell'ambito dell'attività stagionale estiva degli stabilimenti balneari, in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995, art. 6 comma 1 lettera h) ricadenti in zona 1 (zona 1A e 1B) vengono autorizzate esclusivamente nel periodo 1 maggio - 30 settembre di ogni anno con un massimo di n°16 giorni al mese nelle quali serate potranno essere più di uno i locali autorizzati in deroga, contemporaneamente, mentre negli altri giorni del mese non si potranno tenere serate in deroga;

Visto che le attività che principalmente organizzano serate musicali ricadono nella zona 1A litorale (compresa tra la linea ferroviaria e la linea di costa) della Tabella 2 del R.C.;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione dell'Ordinanza, quale fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico correlato alle emissioni sonore de quo nonché di regolamentazione delle serate nelle quali si possono svolgere serate musicali in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 in base alla classificazione acustica comunale;

Constatato che durante la stagione estiva si accentuano maggiormente i problemi legati all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete e del riposo delle persone;

Vista la necessità di specificare un calendario delle serate musicali concedibili in deroga e comunque fino ad un massimo di 16 serate mensili, differenziandone il numero massimo consentito nel corso di distinti periodi dell'estate 2013, in particolare secondo la data di svolgimento così come in seguito precisato:

PERIODO	N. GIORNI/SETTIMANA	ORARIO
dal 1 Giugno al 11 agosto e dal 18 Agosto al 30 Settembre	n°4 giorni la settimana: martedì - giovedì - venerdì - sabato	fino alle ore 02.00 in deroga secondo i limiti sonori del R.C. e dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei limiti di legge
dal 12 al 17 Agosto	tutti i giorni	fino alle ore 02.00 in deroga secondo i limiti sonori del R.C. e dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei limiti di legge
gli altri giorni		fino alle ore 00.30 nel rispetto dei limiti di legge

(I limiti sonori in deroga sono valutati secondo le modalità di cui all'artt. 8 e 10 del R.C.)

Visto che la presente ordinanza ripropone i contenuti delle analoghe ordinanze emesse negli anni precedenti, è coordinata con le tempistiche comunicate dagli operatori balneari ed è coerente con le decisioni della Giunta Comunale espresse nella seduta del 29/05/2012 e degli anni precedenti;

Visto l'art.50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

O R D I N A

I titolari di stabilimenti balneari, esercizi della somministrazione ricadenti lungo il litorale in zona 1A della Tab.2 del Regolamento Comunale (fascia compresa tra la linea ferroviaria e la linea di costa), nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2013 possono effettuare serate musicali in deroga ai limiti acustici di legge per un massimo di n° 16 giorni al mese, nelle quali serate potranno essere più di uno i locali autorizzati in deroga contemporaneamente, mentre negli altri giorni del mese non potranno tenersi serate in deroga e nello specifico:

PERIODO	N. GIORNI/SETTIMANA	ORARIO
dal 1 Giugno al 11 agosto e dal 18 Agosto al 30 Settembre	n°4 giorni la settimana: martedì - giovedì - venerdì - sabato	fino alle ore 02.00 in deroga secondo i limiti sonori del R.C. e dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei limiti di legge
dal 12 al 17 Agosto	tutti i giorni	fino alle ore 02.00 in deroga secondo i limiti sonori del R.C. e dalle ore 02.00 alle ore 03.00 nei limiti di legge
gli altri giorni		fino alle ore 00.30 nel rispetto dei limiti di legge

(I limiti sonori in deroga sono valutati secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 10 del R.C.)

Nelle serate diverse da quelle sopra indicate non è ammessa la deroga ai limiti di legge e tutti gli intrattenimenti musicali sono consentiti nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 secondo la classificazione acustica comunale e dovranno terminare alle ore 00.30 del giorno successivo.

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

Gli Agenti Municipali, le Forze dell'Ordine e quant'altri per loro competenza, sono incaricati dell'osservanza e del rispetto della presente ordinanza.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è l'Ing. Paolo Olivanti.

F.TO IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)